



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

REGIONE ABRUZZO
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. SPICA.S.r.l.
spica@pec.arc.it

Arta – Distretto Prov.le dell'Aquila
protocollo@pec.artaabruzzo.it

OGGETTO : SPICA S.r.l. - Autorizzazione regionale D.D. n. DPC026/296 del 09.11.2018 per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi in variante al progetto di ripristino ambientale di una cava attiva in loc. Marane - Comune di Sulmona. Comunicazione di modifica non sostanziale per l'inserimento di codici EER non pericolosi nell'impianto. Parere.

In merito alla richiesta di parere di cui alla nota della Regione Abruzzo prot. 197473/24 del 14.05.2024 inerente l'introduzione di due rifiuti non pericolosi aventi codice EER 100908 e 100906, si ritiene doveroso evidenziare quanto segue:

- la DGR n. 479 del 14.06.2010 di approvazione delle Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate, ai sensi dell' art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 45/2007 e s.m.i., al punto 3.2 del proprio allegato, dispone che, per il ripristino di cave, nei casi non disciplinati dal D.M. 05.02.1998 venga valutata l'ipotesi di applicare la normativa di settore in materia di realizzazione ed esercizio di discariche, ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. ed ex art. 10, comma 3 del D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti della attività estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE"....;
- il citato articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 30.05.2008, n. 117 recita: *Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con*

Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti;

- la determinazione richiamata in oggetto, che autorizza la ditta al riutilizzo dei rifiuti di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale dello stesso provvedimento per attività di ripristino di una cava, prevede al punto 5.1, 2° capoverso, che *Il CER 17 05 06 non potrà essere destinato all'attività di recupero R10 in parola in quanto tale attività di recupero non è indicata tra quelle di cui al punto c) del paragrafo 12.2.3 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;*
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha modificato il D.Lgs. 152/2006, inserendo all'art. 183 "Definizioni" la lettera u-bis), ai sensi della quale per "riempimento" deve intendersi *qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della **normativa UNI** sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.*

Per quanto sopra, si ritiene che l'inserimento di nuovi rifiuti, identificati da codici CER non previsti dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii., per l'attività di ripristino ambientale di una cava possa essere effettuato tenendo in considerazione la nuova definizione di "riempimento" su riportata.

Distinti saluti

Il Funzionario

Dott.ssa Maria Stagnini



IL Dirigente

Ing. Andrea De Simone



/mmp